

IL TRIBUNALE DI ANCONA

2^ SEZIONE CIVILE

Il Giudice Delegato,

nel procedimento nr. 115 /2014

vista l'istanza depositata dall'avv. _____ in relazione all'ammissibilità o meno delle domande tardive prospettate da due creditori nella procedura di liquidazione del patrimonio di cui l'istanza è Liquidatrice giudiziale, lette le condivisibili argomentazioni ivi addotte, osservato che l'accertamento del passivo nella liquidazione del patrimonio è stato ricostruito secondo una procedura propria e autonoma che non prevede espressamente le domande tardive, tenuto conto infatti che nella menzionata disciplina normativa manca la previsione di un termine entro il quale le domande di insinuazione tardive possano essere fatte valere né è menzionata l'esistenza di creditori tardivi; ritenuto che la ratio sottesa alla scelta legislativa potrebbe ben essere nell'autonomia concessa al Liquidatore quale organo deputato a fissare il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla liquidazione, nonché di rivendicazione e di restituzione; osservato che la menzionata discrezionalità consente al Liquidatore di indicare il termine per la presentazione delle domande anche in considerazione delle esigenze della singola procedura dalché la valutazione ex ante del termine da parte del Liquidatore è da ritenere vincolante per i creditori che vogliono insinuarsi al passivo della Liquidazione; ritenuto che la lacunosità della legge n. 3 del 2012, non consenta nella specie di procedere all'applicazione analogica della normativa fallimentare in assenza dei presupposti di legge;

P.T.M.

DICHIARA inammissibili le domande tardive depositate dai creditori meglio indicati nell'istanza.

Ancona, lì 14.11.2019

Il GE

Dr.ssa Maria Letizia Mantovani

